

TAR Lecce, n. 657/11: predeterminatezza degli oneri istruttori

La L. 18 aprile 2005 n. 62, all'art. 4, stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe "predeterminate e pubbliche". La ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l'importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l'onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.

(Nel caso in esame, il Collegio ha messo in evidenza che la domanda di autorizzazione unica era stata presentata l'11 ottobre 2010, quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori, stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l'adozione della stessa delibera.

Pertanto, la richiesta, oggetto di impugnazione, viola il principio di predeterminatezza posto dall'art. 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell'imposizione patrimoniale).

N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00247/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2011, proposto da:

Saim Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto,117;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Colelli, Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

per l'annullamento

della nota n. 0017639 del 21/12/10, con la quale la Regione Puglia ha richiesto il versamento degli oneri istruttori integrativi, nonché della delibera di G.R. del 26/10/10 n. 2259, pubblicata sul BURP del 03/11/10 n. 166, avente ad oggetto "Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/07", nonché della delibera di G.R. del 23/01/07 n. 35 nella parte in cui è stata integrata dalle disposizioni della delibera di G.R. n.2259/10 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi per le parti l'avv. Vergine, per la ricorrente, e l'avv. Gadaleta, in sostituzione dell'avv. Triggiani, per la Regione;

Visto l'art. 47 cod. proc. amm.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente ha presentato, l'11 ottobre 2010, una domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica di 11,85 Mw, allegando la ricevuta di pagamento per oneri istruttori.

La Regione, con nota del 21 dicembre 2010, ha comunicato alla società ricorrente che doveva provvedere all'integrazione degli oneri istruttori, così come stabilito dalla delibera di giunta regionale n.2259 del 26 ottobre 2010, dichiarando altresì che "il procedimento resta sospeso e la società in indirizzo dovrà fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'istanza si intende automaticamente decaduta".

Avverso questo provvedimento e gli atti presupposti è stato proposto il presente ricorso.

È necessario premettere che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché l'eventuale mancato pagamento degli oneri istruttori, così come rideterminati, comporta la decadenza della domanda di autorizzazione unica e quindi incide su posizioni di interesse legittimo.

E' infondata l'eccezione di tardività sollevata dall'Amministrazione regionale quanto all'impugnazione della delibera n.2259 del 2010, atteso che la stessa, in quanto atto di carattere generale manifesta la sua lesività nel momento in cui viene applicata, cioè attraverso l'atto applicativo.

Nel merito il ricorso è fondato.

La l. 18 aprile 2005 n. 62, all'art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe "predeterminate e pubbliche".

Nel caso in esame, la domanda di autorizzazione unica è stata presentata l'11 ottobre 2010 e quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori, stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l'adozione della stessa delibera.

Pertanto, con la richiesta in esame, si viola il principio di predeterminatezza posto dall'art. 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell'imposizione patrimoniale ("Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.")

L'Amministrazione ritiene che l'applicazione della delibera in questione si fonda sul fatto che il provvedimento in questione non può considerarsi formalmente avviato alla data di presentazione della domanda. Poiché l'amministrazione ha quindici giorni per decidere sulla domanda stessa, la data dalla quale far partire la pendenza del procedimento è quella del 26 ottobre 2010, data in cui è stata adottata la delibera in questione.

Questa impostazione non può essere condivisa, atteso che la predeterminazione delle tariffe è contemplata in funzione dell'interesse del soggetto che, con la sua richiesta, determina la effettuazione della prestazione, non dell'interesse dell'Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima che la stessa venga erogata.

Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l'importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l'onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che

attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.

La satisfattività dell'accoglimento del ricorso per il motivo esaminato esime questo giudice dall'esame delle altre censure.

Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati in parte qua..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)